

Sentenza: n. 259 del 7 novembre 2013

Materia: Tutela della concorrenza

Parametri invocati: articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: Legge della Regione Umbria 19 ottobre 2012, n. 16 (Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore del contrasto e prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. Integrazione alla legge regionale 14 ottobre 2008, n. 13 recante disposizioni relative alla promozione del sistema integrato di sicurezza urbana ed alle politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini – abrogazione della legge regionale 19 giugno 2002, n. 12) – articolo 10, commi 1 e 2.

Esito: parziale illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, e illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2.

Estensore nota: Claudia Prina Racchetto

Sintesi:

La normativa impugnata affida alla Giunta regionale la potestà di adottare «misure e criteri» per attribuire alle imprese, vittime di reati di mafia e di criminalità organizzata, «posizioni preferenziali» nei bandi per la concessione di finanziamenti pubblici, per l'affidamento di contratti con la Regione e con gli enti, aziende e società regionali nonché per l'affidamento in via prioritaria di contratti di cottimo fiduciario. Essa individua, altresì, i requisiti necessari ai fini del riconoscimento della predetta qualità. Si tratta dunque, di due fattispecie distinte e non omogenee, accomunate soltanto dalla finalità di predisporre apposite iniziative a favore delle imprese, di cui sopra: da un lato, bandi per la concessione di finanziamenti pubblici; dall'altro, bandi per l'affidamento di contratti con la Regione e con gli enti dalla norma stessa menzionati.

La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso statale nella parte relativa alla potestà della Giunta regionale di concedere i suddetti finanziamenti alle imprese, in quanto privo di supporto argomentativo ed in quanto sia il parametro costituzionale invocato (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.), che quello interposto (art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006) risultano non pertinenti. Essa ha chiarito che i finanziamenti pubblici previsti dalla norma censurata attengono alla realtà produttiva regionale, non incidono su aspetti inerenti la tutela della concorrenza ed hanno la finalità di porre in essere interventi regionali di sostegno alle imprese vittime di reati di mafia e di criminalità organizzata. A suo giudizio, pertanto, la disposizione impugnata persegue, sotto questo profilo, uno scopo indennitario o risarcitorio, in coerenza con gli obiettivi individuati dalla legge ed estraneo alla materia dei contratti pubblici.

Per quanto concerne, invece, l'altra fattispecie disciplinata dalla disposizione impugnata, la Corte, con giurisprudenza costante, ha chiarito che l'intera disciplina delle procedure ad evidenza pubblica è riconducibile alla tutela della concorrenza, con la conseguente titolarità della potestà legislativa, in via esclusiva, in capo allo Stato. In particolare, la disciplina delle procedure di gara, la regolamentazione della qualificazione e selezione dei concorrenti, delle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione mirano a garantire che le medesime si svolgano nel rispetto delle regole concorrenziali e dei principi comunitari della libera circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, della libertà di stabilimento, nonché dei principi costituzionali di trasparenza, di parità di trattamento, di non discriminazione (ex plurimis: sentenze n. 28 del 2013;

n. 339 del 2011; n. 186 del 2010; n. 283 del 2009 e n. 401 del 2007). L' art. 10, comma 1, ad onta del richiamo al rispetto del "codice dei contratti" e del relativo regolamento di attuazione contenuto nell'incipit della norma stessa, non si conforma alla disciplina statale e, segnatamente, all'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006, in forza del quale le Regioni non possono prevedere una disciplina diversa da quella del detto codice, in relazione (tra gli altri) alla qualificazione e selezione dei concorrenti, alle procedure di affidamento ed ai criteri di aggiudicazione. Essa introduce per dette imprese (anche se per ragioni encomiabili) un criterio preferenziale destinato inevitabilmente a risolversi in un'alterazione del libero gioco della concorrenza, andando così ad incidere in una materia riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Considerazioni analoghe sono state adottate anche rispetto all'articolo 10, comma 2, ovvero rispetto alle misure concernenti l'affidamento «in via prioritaria» di contratti di cottimo fiduciario. Il carattere generico e ambiguo della formula adottata la rende poco coerente con l'art. 125, comma 8, del d.lgs. n. 163 del 2006, cui la norma stessa si richiama. Tale norma chiarisce che l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto (tra gli altri) del principio di parità di trattamento, che deve ritenersi in contrasto con un affidamento «prioritario». Alla stregua di tali considerazioni, la Corte ha pertanto dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, della legge della Regione Umbria n. 16 del 2012, limitatamente alle parole «e per l'affidamento di contratti con la Regione e con gli enti, aziende e società regionali» e la totale illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, della medesima legge.